

Informativa alla Clientela

OGGETTO: “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018”. Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (cd. “Legge di Bilancio 2023”) (G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022 - Supplemento Ordinario 43).

L’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 566 del 28 dicembre 2018, “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018*”, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della **Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018**, con la quale è stato dichiarato lo **stato di emergenza per 12 mesi dalla data della predetta delibera**” (vale a dire fino al 28 dicembre 2019) “in conseguenza dell’evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania” prevede, all’art. 4 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, **il diritto di richiedere alla Banca la sospensione delle rate del finanziamento fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.**

Nel seguito, ai sensi delle misure introdotte con la **Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2020)**, il termine di sospensione del pagamento delle rate previsto dall’art. 4 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 566 del 28 dicembre 2018 (G.U. n. 1 del 2 gennaio 2019) è prorogato fino al **28 dicembre 2020**.

Ai sensi delle misure introdotte con **Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), convertito con modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020 n. 126 (G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020)**, il termine di sospensione del pagamento delle rate previsto dall’art. 4 (“Sospensione dei mutui”), comma 1, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 566 del 28 dicembre 2018 (G.U. n. 1 del 2 gennaio 2019), è stato prorogato **fino al 31 dicembre 2021**.

Successivamente, ai sensi dell’art. 1, comma 462 della **Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021)** lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che - il giorno 26 dicembre 2018 - ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, di cui all’articolo 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici), comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, **è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022**.

Nel seguito, la **Legge n. 197 del 29 dicembre 2022** recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (cd. “**Legge di Bilancio 2023**”) (G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022 – Supplemento Ordinario 43), tra le altre, ha disposto che “(.) il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all’evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all’articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126” **è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023**.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate dei mutui Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., nei nuovi termini introdotti, potrà essere avanzata alla Banca entro il 27 febbraio 2023.

Sarà possibile richiedere la sospensione fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile, **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza del 31 dicembre 2023.**

La richiesta di sospensione potrà riguardare:

- 1) **la sola quota capitale**
ovvero
- 2) **l’intera rata (quota interessi e quota capitale)**

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, è prevista la ripresa del piano di ammortamento al termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le garanzie in favore di Mediocredito Centrale S.p.A. per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione dei mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 1): gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2): il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di sospensione. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici di quote di pari importo (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza ed in coincidenza con il pagamento delle stesse) per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, ovvero per un periodo pari alla durata residua del mutuo se questa è inferiore a 1 anno.

La sospensione **non comporta:**

- l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo/finanziamento. La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.

La sospensione dei pagamenti delle rate dovrà essere effettuata su richiesta tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: bdm-mcc@postacertificata.mcc.it, o ancora meglio all’indirizzo e-mail: ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it secondo le seguenti modalità:

- compilando in ogni parte il modulo di richiesta allegato scegliendo il tipo di sospensione con cui si vuole aderire (intera rata o sola quota capitale);
- sottoscrivendo il modulo di richiesta allegato. Tale modulo dovrà essere sottoscritto da tutti gli intestatari, coobbligati, fideiussori e datori di ipoteca del mutuo rispetto al quale si richiede la sospensione delle rate.

Qualsivoglia ulteriore esigenza di chiarimento in relazione ai termini e modalità della sospensione dovrà essere effettuata su richiesta scritta a Mediocredito Centrale S.p.A., *Chief Financial Officer* – Unità Organizzativa *Back Office* Amministrativo e Finanziario, Viale America, 351, 00144 - Roma, anticipata via e-mail all’indirizzo ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it

Allegati:

- modulo di richiesta